



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 22.03.2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Rimborso all'Agenzia delle Entrate per attività estimativa istituzionale relative al Comune di L'Aquila, fraz. Paganica e fraz. Monticchio, comune di Barisciano (AQ), Fagnano Alto (AQ), Villa Sant'Angelo (AQ), Caporciano (AQ), San Pio delle Camere. Ufficio Centralizzato Espropri

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune dell'Aquila n. prot. 156 del 29.12.2015 con il quale è stato prorogato il contratto dell'Ing. Raniero Fabrizi per un periodo di tre mesi dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

Visto il comma 1 dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui il Capo del dipartimento della protezione civile, al fine di gestire efficacemente le procedure connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi provvisori di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio, è stato autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza, un'apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila;

Visto l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012 che ha individuato i comuni colpiti dal sisma 2009, nonché le amministrazioni provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore;

Visto il protocollo d'Intesa del novembre 2012, con cui i Sindaci di numerosi comuni colpiti dal sisma del 2009 hanno espresso l'intenzione di istituire, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6000 particelle catastali occupate, a fronte di 25000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;

Visto l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali con cui è stato previsto che *“Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009”*;

Preso atto che con successivo accordo ex articolo 15 della legge 241 del 1990, il Sindaco di L'Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto protocollo d'intesa ampliando le competenze degli Uffici Speciali anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sismica;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo è stato convenuto di *“Demandare ai titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività nei termini previsti dalla delibera Cipe del 21.12.2012”*;

Considerata la spesa ingentissima derivante dal pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione relative alle numerose procedure sospese e l'urgenza di definire entro luglio 2014 le procedure di espropriazione pendenti, vista la scadenza del termine quinquennale per l'emanazione del decreto di esproprio decorrente dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Considerato che i suindicati fondi sono stati interamente trasferiti all'Ufficio Speciale per la

Ricostruzione della Città dell'Aquila, anche per la parte riguardante i restanti comuni del cratere sismico;

Visto il Protocollo di intesa per lo svolgimento di attività tecnico-estimative stipulato fra l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere l'8/7/2013, avente per oggetto le perizie di stima finalizzate allo svolgimento dell'istruttoria delle procedure espropriative e attività di assistenza tecnica in caso di coinvolgimento degli Uffici Speciali in eventuali giudizi derivanti da ricorsi per opposizione alla stima;

Vista la nota del 26/10/2015, prot. USRA n. 15395 dell'Agenzia delle Entrate con oggetto perizia di stima finalizzata allo svolgimento dell'istruttoria delle procedure espropriative derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 del Decreto Legge n. 39/2009 relative al Comune di L'Aquila (AQ), fraz. Paganica;

Vista la fattura dell'Agenzia delle Entrate n. 33 del 19/02/2016 relativamente alle perizie di stima del Comune di L'Aquila (AQ), fraz. Paganica, pari a euro 3.807,00;

Vista la nota del 22/12/2015, prot. USRA n. 18223, dell'Agenzia delle Entrate con oggetto perizia di stima finalizzata allo svolgimento dell'istruttoria delle procedure espropriative derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 del Decreto Legge n. 39/2009 relative al Comune di L'Aquila (AQ), fraz. Monticchio;

Vista la fattura dell'Agenzia delle Entrate n. 43 del 19/02/2016 relativamente alle perizie di stima del Comune di L'Aquila (AQ), fraz. Monticchio, pari a euro 634,50;

Vista l'accordo dell'Agenzia delle Entrate con oggetto perizia di stima finalizzata allo svolgimento dell'istruttoria delle procedure espropriative derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 del Decreto Legge n. 39/2009 relative al Comune di Fagnano Alto (AQ);

Vista la fattura dell'Agenzia delle Entrate n. 725 del 02/12/2015 relativamente alle perizie di stima del Comune di Fagnano Alto pari a euro 5.076,00;

Vista la nota del 25/05/2015, prot. n. 8081 dell'Agenzia delle Entrate con oggetto perizia di stima finalizzata allo svolgimento dell'istruttoria delle procedure espropriative derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 del Decreto Legge n. 39/2009 relative al Comune di Barisciano (AQ);

Vista la fattura dell'Agenzia delle Entrate n. 707 del 23/11/2015 relativamente alle perizie di stima del Comune di Barisciano pari a euro 8.460,00;

Vista l'accordo dell'Agenzia delle Entrate con oggetto perizia di stima finalizzata allo svolgimento dell'istruttoria delle procedure espropriative derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 del Decreto Legge n. 39/2009 relative al Comune di Caporciano(AQ);

Vista l'accordo dell'Agenzia delle Entrate con oggetto perizia di stima finalizzata allo svolgimento dell'istruttoria delle procedure espropriative derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 del Decreto Legge n. 39/2009 relative al Comune di Villa Sant'Angelo (AQ);

Vista la fattura dell'Agenzia delle Entrate n. 142 del 20/05/2015 relativamente alle perizie di stima del Comune di Caporciano e Villa Sant'Angelo pari a euro 5.499,00;

Vista il protocollo d'intesa stipulato in data 21/04/2015 fra Agenzia delle Entrate e USRC in merito alle attività estimative per l'area di accoglienza del Comune di San Pio delle Camere (AQ);

Vista la fattura dell'Agenzia delle Entrate n. 765 del 16/12/2015 relativamente alle perizie di stima del Comune di San Pio delle Camere pari a euro 1.692,00;

Ritenuto di dover trasferire all'Agenzia delle Entrate la somma complessiva, risultante dalla somma delle note suindicate, per euro 25.168,50;

Preso atto dell'attestazione della regolare esecuzione della prestazione, prot. n. 3918 del 16/03/2016 e prot. n. 4259 del 22/03/2016;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera Cipe n. 135/2012 – spese obbligatorie, voce “espropri”, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730, in capo all'ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Di procedere al trasferimento della somma di euro 25.168,50 (venticinquemilacentosessantotto/50), per le fatture elencate nelle premesse;
3. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera Cipe n. 135/2012 – spese obbligatorie, voce “espropri”, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730, in capo all'ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila.

L'Aquila, 22 marzo 2016

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

